

AULA 'B'



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente -
Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere-
Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere-
Dott. DARIO CONTE - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO GARRI -Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20507-2021 proposto da:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in
persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso
ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

2026

3165

- ricorrente -

contro

_____ rappresentata e difesa dagli avvocati

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 401/2021 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 18/05/2021 R.G.N. 273/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 01/07/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI;

Oggetto

**MOBILITA'
SCOLASTICA
INTERPROVINCIALE
PRECEDENZA
CAREGIVER**

R.G.N. 20507/2021

Cron.

Rep.

Ud. 01/07/2026

PU

- E' STATA DISPOSTA
D'UFFICIO LA SEGUENTE
ANNOTAZIONE: IN CASO
DI DIFFUSIONE OMETTERE
LE GENERALITA' E GLI
ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DI:



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato [REDACTED].

FATTI DI CAUSA

1. La docente [REDACTED] adiva il Tribunale di Pistoia lamentando, in relazione alle procedure di mobilità per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, la violazione del criterio meritocratico del punteggio, nonché chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità interprovinciale ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992 per l'assistenza al proprio genitore disabile e, previa declaratoria della nullità dell'art. 13 del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018, il conseguente trasferimento nel Comune di residenza o nella provincia di [REDACTED] o di [REDACTED] nella prima delle sedi disponibili tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale o, comunque, in uno degli ambiti della Regione Campania.
2. Il Tribunale di Pistoia accoglieva il ricorso, accertando il diritto della docente ad ottenere il trasferimento nell'ambito territoriale di sua preferenza in base al punteggio spettante alla stessa, rigettando la domanda di riconoscimento dell'attività svolta presso le scuole paritarie. Peraltro, non si pronunciava sulla domanda di cui al capo A del ricorso introduttivo, inerente al diritto di precedenza, ai sensi del citato art. 33, sulle sedi disponibili della provincia di [REDACTED] di residenza del nucleo familiare.
3. La Corte di appello di Firenze accoglieva l'appello incidentale proposto dalla docente in ordine all'omessa



pronuncia sulla domanda relativa al diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992 e assorbiva l'impugnazione incidentale del Ministero.

La Corte territoriale riteneva di poter disapplicare le clausole della contrattazione collettiva integrativa nazionale disciplinanti la mobilità, nella parte in cui escludono la precedenza in sede di trasferimento interprovinciale reputandole contrastanti con l'art. 33, comma 5, della legge n. 104/ 1992, con l'art. 601 del d.lgs. n. 297 del 1994 e con l'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In particolare, la Corte affermava l'esistenza di un obbligo, derivante dalla fonte primaria di diritto dell'Unione, del datore di lavoro pubblico e privato di adattare, nei limiti di uno sforzo non sproporzionato, la propria organizzazione al fine di consentire al lavoratore disabile nonché a chi lo assiste di svolgere la propria prestazione lavorativa in condizione di effettiva parità con i soggetti non portatori del fattore protetto.

Richiamava al riguardo la pronuncia di questa Corte n. 6497/2021 sull'obbligo dei datori di adottare accomodamenti ragionevoli per garantire la piena uguaglianza dei lavoratori anche in condizioni di disabilità. Ad avviso della Corte territoriale, i datori di lavoro pubblici e privati devono adottare adattamenti organizzativi ragionevoli secondo un'interpretazione conforme agli obiettivi della Direttiva n. 78 del 2000, evitando oneri organizzativi eccessivi, da valutarsi in relazione alle peculiarità dell'organizzazione e alle relative risorse economiche nell'ambito della generale esigenza di mantenimento degli equilibri finanziari. Inoltre, i diritti del



disabile e del *caregiver* devono essere garantiti senza pregiudicare oltre il limite di ragionevolezza posizioni di diritto soggettivo ed interessi di terzi.

Per la Corte, dalla possibilità concreta di assistere il proprio familiare disabile dipende l'effettiva possibilità per il lavoratore *caregiver* di continuare a svolgere la propria prestazione in condizioni di parità, senza essere posto di fronte all'alternativa tra rinunciare al rapporto di lavoro o omettere di prestare assistenza al proprio familiare. Per l'amministrazione non sarebbe onere sproporzionato assegnare i posti, già destinati a essere coperti, con preferenze ai lavoratori che assistono familiari disabili rispetto ad altri candidati che non siano portatori del fattore di protezione, senza distinzione quanto alla relazione familiare con l'assistito.

4. Per la cassazione della sentenza il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la docente.

5. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 CCNI Comparto Scuola 2016/2019 e della identica disposizione contenuta nel CCNI Comparto Scuola valido per il successivo triennio 2019/2022 – violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 5, L. n. 104/1992, dell'art. 601 d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 1418 c.c. e degli artt. 3, comma 2 e 32 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 (rectius n. 3) c.p.c.



La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'art. 13 del CCNI, nella parte in cui nega relativamente alla mobilità interprovinciale il diritto a fruire della precedenza per l'assistenza al genitore disabile, si pone in contrasto con l'art. 33, comma 5, della legge 104/92 che detta i principi in materia di diritti integrazione sociale ed assistenza alle persone con *handicap*.

In particolare, la censura richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di *handicap*, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico - in un danno per l'interesse della collettività, gravando sulla parte datoriale, privata o pubblica, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto. (Cass. Sez. Un. n 7945/2008; Cass. n. 585/2016).

Alla luce della citata giurisprudenza appare di tutta evidenza, ad avviso del ricorrente, che l'art. 33, comma 5, della legge n.104/1992 configuri un diritto soggettivo avente natura non assoluta o illimitata, dovendo tale diritto essere necessariamente temperato con le esigenze



economiche ed organizzative del datore di lavoro che nel settore del pubblico impiego trovano anch'esse copertura costituzionale.

Il motivo prosegue rilevando che la suesposta necessità di un equo bilanciamento tra gli interessi e i diritti in materia di disabilità appare trovare piena espressione nell'ambito della contrattazione collettiva in tema di mobilità del comparto scuola nella quale l'art. 13 del CCNI sottoscritto l'11 aprile 2017 opera una graduazione fra le diverse fattispecie legittimanti l'esercizio del beneficio di precedenza di cui al citato art. 33, privilegiando, in particolare, i docenti che assistano il figlio e il coniuge disabile, titolari di precedenza anche in ambito interprovinciale, rispetto a quelli referenti unici dell'assistenza al genitore con *handicap* in situazione di gravità.

Le parti sociali nel delineare e regolare il complesso sistema della mobilità degli insegnanti hanno articolato lo stesso individuando in via di progressiva importanza tre diverse categorie, genitori, coniugi, figli, stabilendo, altresì, per ciascuna di esse le diverse priorità, senza negare al figlio che assiste il genitore gravemente disabile il diritto di precedenza, riconosciuto in via generale ed in misura piena nelle assegnazione provvisorie, anche interprovinciali, e negli spostamenti da effettuarsi nell'ambito della provincia, ed escluso solo limitatamente alla mobilità definitiva interprovinciale, in relazione alla quale la condizione di *caregiver* dà comunque titolo all'attribuzione, se non di precedenza, di un punteggio aggiuntivo.

2. Rileva preliminarmente il Collegio l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, la quale fa leva sull'omessa impugnazione



del capo della sentenza impugnata che, dopo avere ritenute fondato l'appello incidentale della docente e assorbito quello principale del Ministero (concernente la domanda subordinata che il Tribunale aveva accolto), ha rilevato, comunque, di quest'ultimo anche l'infondatezza.

Il motivo di cassazione censura la sentenza impugnata con esclusivo riferimento alla disposta disapplicazione della normativa contrattuale, ritenuta confliggente con la norma primaria di cui all'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, ed al riconoscimento del diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale senza dedurre alcun motivo di doglianza in ordine alla asserita autonoma *ratio decidendi* concernente l'affermata correttezza della sentenza di primo grado sulla fondatezza della domanda subordinata proposta dalla docente, basata sull'essere stata la stessa illegittimamente scavalcata nella assegnazione delle sedi richieste da docenti con punteggio inferiore.

3. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che il ricorso per cassazione deve investire tutte le *rationes decidendi* autonome e concorrenti poste a fondamento della sentenza impugnata, poiché l'omessa censura anche di una sola di esse determina il passaggio in giudicato della statuizione non impugnata e rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze rivolte contro le restanti argomentazioni decisive.

4. Tuttavia, il suddetto principio presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione siano effettivamente autonome e ciascuna idonea, da sola, a sorreggere il dispositivo. Esso non trova applicazione quando le ulteriori considerazioni contenute nella motivazione si risolvano in mere argomentazioni svolte *ad abundantiam*, prive di



efficacia decisoria e, pertanto, inidonee ad assumere la natura di autonoma *ratio decidendi*.

5. In tale prospettiva si colloca il principio affermato da Cass., Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840, secondo cui, allorché il giudice, dopo avere definito la controversia sulla base di una statuizione assorbente o pregiudiziale, svolga ulteriori considerazioni sul merito della domanda o delle eccezioni, queste ultime integrano un mero *obiter dictum*, privo di attitudine al giudicato e, come tale, insuscettibile di imporre uno specifico onere di impugnazione.

Il medesimo principio è stato affermato da Cass., Sez. U., 30 ottobre 2013, n. 24469, che ha precisato come la parte soccombente non abbia né interesse né onere di censurare argomentazioni meramente ipotetiche o aggiuntive, non costituenti il reale fondamento della decisione, essendo l'impugnazione necessariamente correlata alle sole statuizioni aventi contenuto decisorio.

Si è di recente ribadito che (Cass. Sez. 5, Sentenza del 12/12/2024 n. 32092) ove il giudice si sia spogliato della *potestas iudicandi*, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza di valenza decisoria. Conseguentemente, non può rilevarsi alcuna preclusione all'impugnazione della sentenza della Corte di appello per omessa impugnazione di un'autonoma *ratio decidendi*.

6. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha espressamente dichiarato assorbito l'appello principale del Ministero. Tale statuizione esaurisce la *ratio decidendi* posta a fondamento della decisione quanto all'impugnazione



principale, non esaminata perché vertente su una domanda logicamente subordinata rispetto a quella, principale, accolta in sede di appello. Le successive considerazioni che si leggono nella motivazione, formulate in modo estremamente sintetico e per mera completezza argomentativa, non assumono valenza di autonome ragioni di rigetto, ma costituiscono valutazioni ulteriori e non necessarie rispetto al percorso logico-giuridico effettivamente seguito dal giudice d'appello.

7. Ritiene il Collegio che debba trovare applicazione nella fattispecie il principio richiamato al punto 5, perché la pronuncia espressa di assorbimento è definitiva della causa quanto all'impugnazione incidentale, con la conseguenza che la statuizione resa anche sul "merito" della medesima controversia si appalesa meramente apparente e, come tale, è insuscettibile di passare in cosa giudicata (cfr Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 31024 del 27/11/2019).

8. Difetta, pertanto, quella pluralità di *rationes decidendi* autonome che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, impone l'onere di censurare tutte le statuizioni idonee a sorreggere il dispositivo. Ne consegue che la mancata impugnazione delle suddette affermazioni svolte *ad abundantiam* non determina alcuna inammissibilità del ricorso, non trattandosi di statuizioni suscettibili di passare in giudicato, ma di meri *obiter dicta* privi di autonoma efficacia decisoria.

9. Ciò premesso il motivo è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

10. Le disposizioni oggetto di principale disamina sono:

- l'art. 33 della L. n. 104/1992 che, per quanto qui rileva, prevede, ai commi 3 e 5, che:



«3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».



«5. Il lavoratore di cui al comma 3, [con lui convivente,] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».

11. L'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016 (del quale in questa sede non viene in rilievo l'interpretazione, non oggetto di discussione fra le parti, ma unicamente la conformità alla norma di legge, asseritamente violata, il che comporta l'inapplicabilità, quanto ai limiti di cognizione di questa Corte, dei principi affermati, da ultimo, da Cass. n. 21087/2026 e dai precedenti ivi richiamati) disciplina il sistema delle precedenze prevedendo, per quanto qui di interesse, con riguardo alla (I) disabilità e gravi motivi di salute, che:

«Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta nella fase A di cui all'art 6, a tutto il personale docente, compreso quello immesso in ruolo nelle fasi del piano straordinario di assunzioni, che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82)»....

«Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell'ambito di ciascuna delle quattro fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n.



297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi e con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all'ambito corrispondente al comune in cui esista un centro di cura specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo tra distretti diversi dello stesso comune. 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94. Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti, può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso...».

E con riguardo alla (V) assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità, assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità, assistenza da parte di chi esercita la tutela legale che:

«Nella fase A punto 1 solo tra distretti diversi dello stesso comune e nelle fasi successive dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché



totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge e, limitatamente alla fase A al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: 1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. In assenza anche di una sola delle



suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria [...]

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.».

12. Analogo sistema di graduazione delle precedenze, per categorie e per fasi, è contenuto nel CCNI 11 aprile 2017 per l'a.s. 2017/2018 che, sempre all'art. 13, stabilisce, per quanto qui specificamente rileva, che:

«Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.»



13. Questa Corte di legittimità è già stata più volte chiamata (prima degli interventi della Corte di Giustizia su cui v. *infra*) ad esprimersi sul tema della mobilità e delle pretese del docente che assiste il congiunto disabile.

14. In particolare, Cass. n. 35105/2022 ha così statuito:

“Sulla questione che viene in rilievo questa Corte si è già pronunciata e, in continuità con l’orientamento espresso in fattispecie analoga da Cass. n. 585/2016 (che ha ritenuto legittima la previsione di un’analogia regolazione del diritto di precedenza dettata dal contratto collettivo decentrato 31.5.2002 per la mobilità dei dipendenti dei conservatori pubblici) nonché con i principi affermati, più in generale, da Cass. S.U. n. 7945/2008, Cass. n. 7120/2018, Cass. n. 6150/2019, Cass. n. 20243/2020, ha escluso che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, attribuisca al dipendente che assiste la persona affetta da handicap grave un diritto soggettivo assoluto ed illimitato, perché l’inciso «ove possibile» evoca un necessario bilanciamento di interessi, tutti costituzionalmente protetti (in questo senso fra le tante più recenti anche Cass. n. 22885/2021)”.

15. Anche Cass. n. 4677/2021 ha interpretato l’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, che la sentenza impugnata in quella sede aveva qualificato norma imperativa, tale da prevalere sulle previsioni dell’art. 13 del CCNI.

In tale decisione è stato evidenziato che l’art. 13 del CCNI, che disciplina i diritti di precedenza, nel complesso articolato opera una graduazione fra i diversi titoli (la disposizione contrattuale si riferisce, infatti, a tutti i titoli di precedenza e ad alcuni di essi attribuisce carattere assoluto) e tiene conto della distinzione fra mobilità territoriale e mobilità



professionale nonché, all'interno della prima, fra spostamenti infra ed extra provinciali e fra mutamenti definitivi e provvisori della sede di assegnazione, stabilendo anche, sempre a tutela della disabilità, punteggi aggiuntivi da riconoscere al dipendente che assiste l'invalido, punteggi che nelle operazioni ordinarie si risolvono in una precedenza, seppure non assoluta, a parità di titoli e di anzianità.

16. La richiamata disciplina, dunque, garantisce un bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo nelle organizzazioni complesse ed articolate sull'intero territorio nazionale, in relazione alle quali si rende necessario temperare le esigenze del singolo dipendente, con quelle, egualmente meritevoli di tutela, di altri titolari di diritti di precedenza.

In quelle organizzazioni, inoltre, l'esercizio di diritti riconosciuti in termini non assoluti deve essere sì assicurato, ma con modalità che non mortifichino oltre misura le operazioni ordinarie di trasferimento, la cui disciplina è anch'essa frutto del temperamento di opposte esigenze, perché finalizzata a garantire un'adeguata copertura di tutti gli ambiti territoriali, salvaguardando al tempo stesso le aspettative di riavvicinamento al nucleo familiare dei dipendenti assegnati ad altre sedi.

17. Ribadito che la tutela della disabilità va temperata con quella degli altri interessi di rilievo costituzionale, si è evidenziato che l'art. 97 Cost. impone alle Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici nel rispetto, non del solo principio di efficienza, ma anche di quelli di imparzialità e trasparenza, che si risolvono, sul piano



civilistico, nella necessità di agire secondo correttezza e buona fede.

Nelle organizzazioni complesse, pertanto, l'amministrazione, a fronte del potenziale conflitto fra più aspiranti al medesimo bene, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti che tengano conto degli interessi, tutti meritevoli di tutela, dei dipendenti interessati alla mobilità, criteri che, ai sensi dell'art. 40 del D.L.vo n. 165/2001 (nelle diverse versioni succedutesi nel tempo), possono essere oggetto di contrattazione collettiva, che rappresenta la sede di elezione per il componimento del conflitto fra esigenze contrapposte, in ragione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano l'intera categoria dei dipendenti interessati alle operazioni di mobilità.

18. L'art. 33 della legge n. 104/1992, nel riconoscere il diritto di precedenza «ove possibile», non limita il bilanciamento alle sole esigenze organizzative intese in senso stretto e riferite unicamente all'opportunità o meno di coprire una sede vacante, bensì legittima l'apprezzamento degli altri interessi dei quali il datore di lavoro si deve fare interprete e, pertanto, lascia spazio a graduazioni della precedenza, comunque riconosciuta, che tengano conto anche del legame esistente con la persona affetta da disabilità e che valorizzino, secondo un criterio di normalità, il ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare.

19. Si è, quindi, ritenuto che non è configurabile l'eccezione nullità delle clausole della contrattazione collettiva che vengono in rilievo, perché la tutela della disabilità è comunque complessivamente garantita, anche in caso di



necessità di assistenza al genitore affetto da *handicap*, dalla previsione di punteggi aggiuntivi e dalla precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale.

20. Tali principi vanno condivisi e ribaditi perché non si pongono in contrasto con i successivi interventi della Corte di Giustizia richiamati nello storico di lite.

Con la sentenza dell'11 settembre 2025, causa C-38/24 la Corte UE ha affermato che la direttiva 2000/78 e il suo articolo 5, letti alla luce degli articoli 24 e 26 della Carta nonché dell'articolo 2 e dell'articolo 7 della Convenzione dell'ONU, devono essere interpretati nel senso che un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell'articolo 5, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l'assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.

Con la sentenza del 12 marzo 2026, causa C-597/24, la Corte di Giustizia non si è occupata del *caregiver* ma del disabile (docente con un'invalidità pari al 70%) che si era visto respingere la domanda di trasferimento per la mancanza di posti disponibili nella provincia desiderata, in quanto tutti i posti erano stati assegnati in occasione della fase precedente di mobilità infraprovinciale. Con tale pronuncia la Corte di giustizia ha affermato che: «L'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre



2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede un sistema di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili, facendo prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale, dal momento che tale sistema, non tenendo conto delle esigenze proprie delle persone disabili in situazioni concrete, non rientra nella nozione di «soluzioni ragionevoli», ai sensi di tale disposizione.

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che: un sistema nazionale di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili rispetto ai docenti che non sono disabili, facendo al contempo prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale, non costituisce una discriminazione indiretta, ai sensi di tale disposizione, a danno dei docenti che hanno chiesto un trasferimento interprovinciale.»

21. Quindi nel primo caso, esteso anche al *caregiver* l'ambito di applicazione della direttiva, è stato individuato, quale limite all'obbligo di adozione di soluzioni ragionevoli, l'onere sproporzionato per il datore; nel secondo, si è ritenuta non in contrasto con l'art. 5 della direttiva una normativa nazionale che, riconosciuto e graduato il diritto di precedenza in modo automatico a seconda delle categorie di appartenenza, faccia prevalere, valorizzando esigenze



organizzative, le operazioni di mobilità infraprovinciale rispetto ai trasferimenti interprovinciali.

22. Quanto al primo aspetto va sottolineato che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia nella pronuncia da ultimo citata (punto 78 della decisione che significativamente richiama le conclusioni in tal senso della Commissione), l'ambito degli accomodamenti ragionevoli è diverso e distinto rispetto a quello delle azioni positive di cui all'art. 7 della direttiva («1. Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1»).

23. Inoltre, non viene qui in discussione un trattamento meno favorevole del docente in ragione dell'assistenza prestata al genitore disabile, che integrerebbe discriminazione diretta, poiché l'oggetto del contendere è l'asserito suo diritto ad essere preferito agli altri docenti non appartenenti a categorie protette e a godere di una precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità interprovinciale (oltre che in quelle di assegnazione provvisoria e di mobilità infraprovinciale, pacificamente già riconosciuta) in ragione del ruolo di *caregiver*.

24. Sul punto va osservato che la Corte di giustizia non ha mai affermato che il *caregiver* familiare abbia un diritto soggettivo, fondato sulla normativa eurounitaria, ad una precedenza assoluta nei trasferimenti o nella mobilità geografica.

Infatti, nella giurisprudenza europea più recente in materia di discriminazione associata e tutela dei *caregiver*, la Corte



ha riconosciuto che il lavoratore che presta assistenza a una persona disabile può beneficiare della protezione antidiscriminatoria, ma non ha imposto agli Stati membri o ai datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche misure organizzative quali il trasferimento prioritario o la mobilità preferenziale.

25. È quindi essenziale distinguere: a) il divieto di discriminazione per associazione alla disabilità; b) l'attribuzione di benefici o precedenze nella mobilità.

Il primo trova fondamento nella direttiva 2000/78/CE; il secondo resta rimesso alle scelte normative e contrattuali nazionali, ferma restano l'esigenza degli accomodamenti ragionevoli di cui all'art. 5 che, seppure da intendere in senso ampio riferito all'eliminazione di tutte le barriere che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione del disabile (o di chi allo stesso presta assistenza) alla vita professionale (punto 54 della sentenza 12.3.2026), vanno sempre misurati sulle singole situazioni concrete, con la conseguenza che è «necessario conoscere concretamente le esigenze proprie della situazione di tale lavoratore nonché le difficoltà e gli ostacoli che quest'ultimo incontra nell'accesso al suo lavoro e nell'esercizio di quest'ultimo» (punto 56 della pronuncia citata).

26. L'art. 13 del CCNI 2016 e l'analoga disposizione del CCNI 2017 non escludono la tutela del *caregiver* perché, al contrario, prevedono forme di favore per il docente che assiste il genitore disabile, attraverso precedenze in talune fasi della mobilità e soprattutto nelle assegnazioni provvisorie.



Non si è, dunque, in presenza di un trattamento deteriorato di esclusione della categoria dei *caregivers*, ma di una disciplina che gradua l'intensità della protezione.

Ed è proprio la Corte di giustizia a lasciare spazio al bilanciamento organizzativo, perché il diritto dell'Unione non impone un unico modello di tutela.

27. L'organizzazione degli organici scolastici, la sequenza dei trasferimenti provinciali e interprovinciali e la distribuzione dei posti vacanti sono aspetti che rientrano nella discrezionalità degli Stati membri e delle parti collettive.

Nello specifico, la scelta di sistema è stata nel senso che la mobilità provinciale precede quella interprovinciale e solo alcune categorie specificamente individuate godono di una precedenza generalizzata in tutte le fasi.

Una tale scelta appare espressione di un bilanciamento organizzativo che il diritto dell'Unione non vieta.

28. Né può dirsi sussistente una discriminazione diretta ai sensi della direttiva 2000/78/CE poiché la graduazione delle precedenza non è fondata sul fatto che l'assistito sia disabile, bensì sul diverso titolo assistenziale riconosciuto dal contratto collettivo.

Neppure è configurabile una discriminazione indiretta.

Non è sostenibile che la regola contrattuale (nel complesso considerata) abbia posto i *caregivers* dei genitori affetti da disabilità in una situazione di particolare svantaggio, senza che tale svantaggio sia giustificato da finalità legittime e mezzi appropriati, dovendo, al contrario, sottolinearsi che vi è stata la necessità di salvaguardare prioritariamente la mobilità provinciale, il corretto governo degli organici, la tutela dell'affidamento degli altri aspiranti, l'esigenza di



garantire una gestione uniforme delle operazioni di trasferimento, finalità tutte oggettive e ragionevoli.

29. La controricorrente richiama il D.L.vo n. 297 del 1994, art. 601.

Tale norma, intitolata "tutela dei soggetti portatori di handicap", al comma 1, prevede che: «Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico» ed al comma 2 che: «Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità».

30. Diversamente da quanto assume la controricorrente, secondo il quale l'art. 601 del D.L.vo n. 297/1994 non farebbe alcuna distinzione tra le fasi di mobilità, i due commi della disposizione vanno, invece, coordinati tra loro e ciò porta ad escludere che la precedenza di cui al comma 2 possa essere intesa in termini assoluti, giacché il rinvio operato alla L. n. 104 del 1992, art. 33, implica anche il richiamo del comma 5, che, attribuendo il diritto di precedenza «ove possibile», consente l'apprezzamento ed il bilanciamento degli opposti interessi delle parti del rapporto di impiego.

Quindi, l'art. 601 del D.L.vo n. 297 del 1994 detta per il personale della scuola una disciplina che è priva di carattere di specialità, nel senso che non differenzia né accentua la tutela della disabilità rispetto a quella generale che vale nei rapporti privati e negli altri comparti dell'impiego pubblico.

31. Va anche in questo caso ribadito che il complesso delle norme dettate dal legislatore con l'art. 33 e con l'art. 601 si iscrive nell'ambito delle azioni positive di cui all'art. 7 della



direttiva e, in quanto generale ed astratta, esula dal diverso ambito degli accomodamenti ragionevoli, che, invece, si devono sempre misurare sulle singole situazioni concrete e restano limitati ad esse.

32. La legittimità di questa disciplina potrebbe essere messa in dubbio qualora si ponesse in contrasto con il principio di non discriminazione che la Corte ha ritenuto applicabile anche alle differenziazioni fra categorie di disabili (e quindi di *caregivers* per la ritenuta equiparazione degli stessi ai disabili quanto alle tutele accordate dalla direttiva) ma, sotto questo profilo, sussistono ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento e la graduazione delle tutele in funzione delle caratteristiche soggettive del disabile al quale l'assistenza deve essere prestata e di quelle oggettive del vincolo con il *caregiver*.

Non vi è dubbio che le parti collettive, quanto alla diversa tutela accordata al docente disabile, hanno evidentemente apprezzato le caratteristiche oggettive della disabilità idonee ad incidere con diversa intensità sulla necessità di ravvicinamento al luogo di residenza o di cura.

33. A fronte di una organizzazione come quella sopra descritta, la norma pattizia, dettando una disciplina diversa per le assegnazioni provvisorie e per i trasferimenti definitivi, distinguendo solo per questi ultimi tra mobilità infraprovinciale e interprovinciale ha adottato soluzioni al contempo di tutela del *caregiver* e delle esigenze di sostenibilità e buon operato dell'amministrazione (in coerenza con l' «ove possibile» legislativamente previsto). D'altra parte, la suddetta locuzione «ove possibile» inequivocamente rimanda all'esigenza di bilanciare interessi confliggenti, contemperando l'esigenza di tutelare il disabile



con le esigenze economiche ed organizzative della parte datoriale (v. Cass. n. 585/2016).

34. Né è configurabile una qualche violazione dei principi espressi dalla Carta di Nizza, atteso che quella attuata dall'amministrazione scolastica non è una forma di discriminazione categoriale, bensì una distinzione, fra situazioni solo in parte comparabili, offrendo differenti gradi di protezione al fine di salvaguardare altri valori di rango costituzionale e di assicurare una soluzione che tenga conto anche delle esigenze organizzative dell'amministrazione, per di più nel caso di specie già preventivamente scrutinate attraverso la contrattazione sindacale.

L'art. 33 della legge n. 104/1992, nel riconoscere il diritto di precedenza «ove possibile», non limita il bilanciamento alle sole esigenze organizzative intese in senso stretto e riferite unicamente all'opportunità o meno di coprire una sede vacante, bensì legittima l'apprezzamento degli altri interessi dei quali il datore di lavoro si deve fare interprete e, pertanto, lascia spazio a graduazioni della precedenza, comunque riconosciuta, che tengano conto anche del legame esistente con la persona affetta da disabilità e che valorizzino, secondo un criterio di normalità, il ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare, senza alcun riferimento alla stabilità o meno dell'assegnazione presso la sede di lavoro, conformemente alla temporaneità della situazione cui la tutela è funzionale (art. 33, comma 7 bis, legge n. 104/1992).

Il criterio di graduazione delle precedenze si ispira all'evidente *ratio* di regolamentare le operazioni di mobilità del personale stabilendo un ordine di priorità, in base alle categorie dei soggetti menomati, all'entità delle



menomazioni, al tipo di legame esistente tra costoro e i soggetti chiamati ad assisterli in tal modo "assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una giusta considerazione ai fini del trasferimento" (v. Cass. n. 585/2016 cit.).

35. Nel comparto scuola, in un sistema di assunzione fondato su base regionale e provinciale, in cui il fabbisogno anche pluriennale del personale viene stabilito in relazione a tali ambiti territoriali, un indiscriminato riconoscimento del diritto ad ottenere il trasferimento interprovinciale, anche per il *caregiver* del genitore disabile, metterebbe davvero in crisi tutto il complesso di ripartizione delle risorse, a differenza del trasferimento infraprovinciale, per sua natura più gestibile dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali interessati.

Così le scelte trasfuse nella contrattazione integrativa, e cioè nel mezzo privilegiato per la soluzione di ogni potenziale conflitto, riflettono anche dati di comune esperienza come ad esempio scelte a monte già fatte al momento della prima assunzione in sedi diverse e anche lontane dal luogo di residenza ovvero, di contro, in sedi la cui distanza geografica tra sede di lavoro e abitazione familiare sia rimasta percorribile quotidianamente in tempi brevi, così da risultare un punto di equilibrio tra contrapposte esigenze di natura diversa, non solo dei *caregivers* (che ben possono provenire da percorsi riflettenti scelte individuali variegiate non egualmente denotanti la sussistenza di un rapporto sommamente stringente tra il *caregiver* e l'assistito) ma anche degli altri aspiranti alla mobilità interprovinciale.

A fronte di tali dati di comune esperienza, giova ribadire che non viene negato al figlio che assiste il genitore gravemente



disabile il beneficio del diritto di precedenza negli spostamenti in generale ma esclusivamente in quelli di natura definitiva ed a carattere interprovinciale, restando, di fatto, pieno negli spostamenti da effettuarsi nell'ambito e per la provincia.

E con specifico riguardo agli spostamenti tra province diverse si giustifica la disciplina negoziale che, nell'ottica di graduare le più svariate esigenze di mobilità di tutto il personale e di bilanciare i molteplici e confliggenti interessi in gioco, ha previsto per il figlio di genitore disabile la possibilità di fruire della precedenza esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria. Con tale istituto, di carattere temporaneo che impone di anno in anno la valutazione da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro della sussistenza delle condizioni concrete per l'espletamento dell'attività lavorativa in una piuttosto che in altra sede, il docente che assiste il genitore disabile grave può beneficiare della precedenza prevista dal CCNI, purché ricorrano i requisiti contrattualmente stabiliti.

36. Coerentemente con dette premesse, mentre nell'ambito dei trasferimenti interprovinciali, la precedenza accordata al genitore o al coniuge che assista, rispettivamente, il figlio o l'altro coniuge, si spiega e si giustifica alla luce della sussistenza di un rapporto sommamente stringente tra il caregiver e l'assistito tale da far presumere un'ineludibile onere di assistenza a carico del lavoratore, ordinariamente non delegabile né suscettibile di essere altrimenti soddisfatto, la diversa situazione del referente per l'assistenza al genitore o ad altro parente disabile esige, a dimostrazione di una pari necessarietà dell'assistenza, la presenza congiunta delle diverse condizioni previste dall'art.



13 CCNI («1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. (...)) 3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ...»).

Solo ricorrendo tali condizioni, la sua operatività appare correttamente circoscritta agli ambiti che ne assicurino l'effettiva funzionalizzazione ad imprescindibili esigenze di assistenza, che si presentano laddove non vi siano altri soggetti, nella cerchia familiare, in grado di prestare assistenza e laddove tale relazione assistenziale sia di fatto già sussistente, dando luogo, tra l'altro, al riconoscimento dei permessi retribuiti mensili, finalizzati all'assistenza medesima.

37. La giusta tutela del *caregiver* non può legittimare uno stravolgimento delle operazioni di trasferimento.

La normativa nazionale e contrattuale come detto già prevede un trattamento di favore per i docenti che assistono un genitore disabile tramite l'attribuzione di punteggi aggiuntivi e della precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale. Nelle operazioni di trasferimento del personale che coinvolgano una pluralità di dipendenti fra i quali anche soggetti titolari del diritto di precedenza di cui al cit. art. 33 comma 5 l'amministrazione, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza



nonché dei canoni generali di correttezza e buona fede, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti al fine di bilanciare gli interessi, tutti egualmente meritevoli di tutela, degli aspiranti alla mobilità, criteri che ben possono essere oggetto di contrattazione collettiva.

38. Ed allora va ribadito che non si pone in contrasto con l'art. 33 della legge n. 104/1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non della sola gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare.

Né si ravvisano evidenti profili di discriminazione dei docenti *caregiver* (né diretta, né indiretta, né associata) ai richiamati principi di diritto dell'Unione Europea in punto di tutela (ad ampio spettro) della disabilità sul luogo di lavoro.

39. Non porta argomenti a sostegno della tesi della docente la circostanza che il nuovo CCNI mobilità 2025-2028 (art. 13) abbia esteso la precedenza del figlio che assiste il genitore disabile anche ai trasferimenti interprovinciali, superando il precedente assetto più restrittivo.

Si tratta, come è di tutta evidenza, di una precedenza contrattualmente disciplinata, che non implica il diritto assoluto ed incondizionato all'assegnazione della sede richiesta, tale da travolgere ogni ordine delle operazioni di mobilità.

Il più recente intervento delle parti collettive (che fa riferimento ad una precedenza – non ad una posizione di



prevalenza assoluta -, non trasforma il figlio caregiver in una categoria sovraordinata a tutte le altre operazioni, continua a collocare il beneficio all'interno del sistema contrattuale della mobilità) assume significato proprio perché amplia una tutela che, nel precedente assetto contrattuale, non era riconosciuta, senza che ciò integrasse discriminazione alcuna.

In sostanza, l'art. 13 del CCNI mobilità 2025-2028 (punto IV, lett. c), nel disciplinare le precedenza per l'assistenza al familiare disabile, ha espressamente esteso ai trasferimenti interprovinciali la precedenza del figlio che assiste il genitore in situazione di gravità. Tale innovazione contrattuale assume valore sistematico significativo, poiché conferma che il riconoscimento della precedenza nell'ambito della mobilità interprovinciale non costituiva un effetto automaticamente discendente dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992 e dall'art. 601 del D.L.vo n. 297 del 1994, ma richiedeva una specifica scelta conformativa delle parti collettive. Diversamente, la modifica del CCNI sarebbe risultata sostanzialmente priva di autonoma portata precettiva.

40. Ed allora, la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha confermato la fondatezza del ricorso della lavoratrice, ritenendo che la norma pattizia si ponesse in contrasto con gli artt. 33 della L. n. 604/1992 e 601 del D.L.vo n. 297/1994, asseritamente prevedenti il diritto del *caregiver* di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, ha finito sostanzialmente per confondere i due piani di cui al punto sub 25, che precede, traslando al piano interpretativo della norma generale ed astratta (che in quanto tale secondo la Corte di Giustizia non



rientra nell'ambito delle soluzioni ragionevoli) costituita dall'art. 33 (richiamato dall'art. 601), la problematica del ragionevole accomodamento che invece attiene al singolo rapporto ed alla singola situazione concreta, in relazione alla quale nulla era stato dedotto (secondo quanto si legge nella sentenza impugnata e nell'esposizione dei fatti di causa riportata negli scritti difensivi) dalla parte ricorrente che aveva fondato il suo diritto unicamente sull'asserita nullità della contrattazione, insussistente per le ragioni sopra esposte.

41. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio affinché la Corte territoriale si attenga ai principi enunciati e si pronunci, altresì, sull'appello incidentale, ritenuto assorbito.

42. In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.L.vo n. 196 del 2003, va disposto l'oscuramento di ufficio delle generalità di [REDACTED]

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED]

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 1° luglio 2026.

Il Consigliere est.

Guglielmo Garri

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio



